

STATUTO

dell'Associazione Armonie Animali la rete del ben-essere animale

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche una Associazione di Promozione sociale denominata: "Armonie animali: la rete del ben-essere animale ETS-APS", con sede in strada San Colombano Castelnuovo 21 - 47014 Meldola (FC) operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito della medesima regione Emilia Romagna non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del consiglio direttivo
La durata dell'Associazione è 31 dicembre 2050

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione, basata sui principi di libertà, solidarietà e aggregazione sociale, è una libera associazione di fatto, senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale, non riconosciuta, che persegue finalità culturali e scientifiche ed è rivolta a tutti coloro che condividono lo scopo e le finalità per cui si è costituita, senza esclusione di sorta. L'Associazione conserva una posizione di piena autonomia nei confronti di qualsiasi ente o gruppo di interessi che possa orientare la ricerca in ambito animale ed ambientale e sceglie di appoggiarsi a circuiti finanziari etici che non investono in armamenti o che fanno investimenti che generano maggiori disuguaglianze.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate al benessere sistemico animale - ambiente - uomo:

- a) collaborare/interagire con medici veterinari formati in Medicina Non Convenzionale (MNC) con certificazione riconosciuta ed idonea.
- b) collaborare/interagire con educatori/istruttori cinofili (formazione minima di 200 ore riconosciute), con approccio cognitivo zooantropologico relazionale. Gli educatori/istruttori cinofili esercitano la loro professione senza abusarne, con correttezza e nei limiti della suddetta professione di Educatore/istruttore cinofilo, provvedendo ad aggiornamento continuo e non esercitando e non promuovendo pratiche con metodi e/o strumenti fisicamente o psicologicamente coercitivi.
- c) collaborare/interagire con le figure professionali iscritte all'Albo professionale nell'ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) che coinvolgano gli animali in tali interventi senza sfruttamento alcuno. Promuovere la corretta relazione tra l'animale e l'uomo, avendo cura di favorirne l'incontro all'interno di percorsi ludici, educativi e terapeutici. Valorizzare e massimizzare gli effetti benefici di cui tale relazione è foriera, nel pieno rispetto delle peculiarità della persona e della singolarità dei soggetti animali coinvolti, in una costante ricerca di equilibrio e benessere di tutti gli individui, della coppia animale-umano e degli animali. Promuove inoltre la raccolta e la messa in rete di esperienze relative alle attività di relazione con gli animali in ambito ludico, educativo, assistenziale e

terapeutico, favorendo la creazione di occasioni di confronto e diffusione della cultura e della pratica degli IAA.

- d) collaborare/interagire con consulenti in fiori di Bach (formazione minima 78 ore) ed altri operatori olistici in ambito animale (reiki, tuina, cristalloterapeuti, ecc) con formazione minima riconosciuta di 270 ore, così come consigliato dal Comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia in merito alla formazione in Cinofilia Etico – Bionaturale.
- e) collaborare/interagire con agroallevatori che impostano e gestiscono l'ambiente, le coltivare e gli animali secondo l'etica ed i principi della progettazione in permacultura.
- f) usufruire della "rete" per promuovere e rispondere alle richieste delle varie figure professionali presenti.
- g) promuovere progetti di ricerca applicata e di studio nel campo della medicina veterinaria includendo, qualora sia possibile, il mondo scientifico convenzionale e la Medicina Non Convenzionale (omeopatia, medicina cinese-agopuntura, medicina antroposofica, fitoterapia, omotossicologia, fiori di Bach) e tutti i metodi che vengano ritenuti idonei al benessere psicofisico dell'animale e delle persone (anziani, bambini, persone con disabilità ed ogni altro tipo di disagio) attraverso il coinvolgimento di animali, quali gli interventi assistiti con gli animali (pet therapy).
- h) mantenere la salute degli animali attraverso una alimentazione sana, equilibrata, biologicamente adatta e sostenibile; ridurre ed eliminare l'uso di medicinali che danneggino l'ambiente;
- i) incentivare il consumo di materie prime sostenibili e riciclabili; proporre nuovi modelli di relazione con il proprio animale;
- j) fornire alle persone supporti tecnici (libri, documenti, esperienze pratiche, ecc.) per informarsi e formarsi; fornire una lista di contatti utili in filiera di prossimità come supporto al cambiamento.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi dell'organizzazione di congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, siti internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione, sia a livello nazionale e locale che internazionale.

L'Associazione può inoltre:

- 1) organizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in collaborazione con enti pubblici e privati preposti a tale scopo, per migliorare lo stato di salute degli animali seguendo il concetto "**One Health**", con interventi di informazione, formazione e prevenzione in materia ambientale, alimentare e sulla cura delle malattie (riconoscendo che le persone, gli animali e l'ambiente sono indissolubilmente legati, il concetto di "**One Health**" mira a promuovere e migliorare la salute attraverso un approccio sistemico al fine di superare la tendenza a medicalizzare la vita degli animali);
- 2) promuovere e svolgere attività editoriali diffondendo anche a mezzo stampa e altri mezzi multidimensionali i risultati di ricerche e studi;
- 3) promuovere, progettare e realizzare pubblicazioni, materiali informativi e didattici su supporto cartaceo, informatizzato e video, anche in collaborazioni con altri enti o privati,

inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;

- 4) promuovere e curare, direttamente e/o indirettamente (in collaborazione con altri enti e/o privati) la redazione, l'edizione e la distribuzione (anche on - line) di testi, di libri, giornali periodici (escluso quotidiani) dispense, notiziari e indagini attraverso ogni mezzo di comunicazione, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite;
- 5) compiere qualsiasi azione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché svolta nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano;
- 6) concedere attestati agli associati per i risultati conseguiti sul lavoro personale e per il particolare interessamento, dinamicità e operatività dimostrati e acquisiti nei vari campi dell'oggetto sociale.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di :

- a) **valorizzare** e far conoscere il lavoro dei propri iscritti e delle reti connesse
- b) fornire consulenze e accompagnamento tramite esperti, libri, documenti, corsi, seminari, convegni, esperienze pratiche per **informarsi** e formarsi
- c) proporre nuovi modelli di **relazione** con il proprio animale e l'ambiente
- d) prendersi cura della **salute** degli animali, dell'ambiente e, di conseguenza, dell'uomo
- e) ridurre e/o **eliminare** l'uso di farmaci e fitofarmaci che danneggino l'ambiente e generino
- f)** resistenza (ad es farmacoresistenza)
- g) **incentivare** il consumo di materie prime sostenibili e riciclabili (economia circolare) e la
- h) ridurre fino alla eliminazione di rifiuti non degradabili
- i) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel

rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati (assieme la convocazione) dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4

Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private, associazioni, società senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione di promozione sociale Armonie animali: la rete del ben-essere animale le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori : si considerano soci fondatori i soci, ordinari e sostenitori, intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) Soci Ordinari: coloro che , riconoscendo valide le finalità dell'Associazione , chiedono di aderirvi e sono ammessi dal Consiglio direttivo;
- c) Soci sostenitori : sono le persone, le aziende e gli enti che integrano la quota associativa versando a favore delle iniziative dell'Associazione contributi di varia natura;
- d) Soci Onorari sono le persone che si siano particolarmente distinte, in Italia e all'estero , in campo culturale e sociale riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative secondo un ordinamento democratico. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto , dei regolamenti , e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Criteria di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa cartacea o digitale attraverso apposite App.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata a/r;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa (per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal secondo sollecito)
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon sodalizio;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 **Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 **L'Assemblea**

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'**Assemblea viene convocata** dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo (eletto dai presenti.)

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è **validamente costituita** in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'**Assemblea ordinaria**

- nomina i componenti del Consiglio direttivo
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge eventualmente un Revisore dei conti e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per **modificare lo statuto** occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo **scioglimento dell'associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 membri e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 6 anni e sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; **oppure** il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- redige il Regolamento interno;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.11

Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario.

Il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti Unico controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.12

Foro Competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà competente il Foro di Forlì.

Art. 13

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. I membri del Collegio dei probiviri è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più vecchi in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio dei probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, **ove richiesto**, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 3 anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

Art. 14

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.